

CPP IN CIRCOLAZIONE

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la copertura dei rischi legati alla proprietà, guida o utilizzo di veicoli e natanti denominato

CPP IN CIRCOLAZIONE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

A) Assicurativo

| | |
|---|--|
| Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
| Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
| CPP | L'intermediario CPP Italia Srl |
| Data di decorrenza del contratto | La data indicata nella Lettera di Benvenuto nel piano di protezione CPP in Circolazione |
| Indennizzo / Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
| Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo. |
| Periodo Gratuito di Copertura | Il periodo di 30 giorni, avente inizio dalla data di Benvenuto nel piano di protezione CPP IN CIRCOLAZIONE e che copre gratuitamente l'Assicurato sino alla data indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato. Durante tale periodo l'Assicurato non ha l'obbligo di versare alcun Premio e la copertura è garantita gratuitamente ed è valida a tutti gli effetti. |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
| Sinistro/Caso Assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Società/Assicuratore | L'impresa assicuratrice, cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
| Valore in lite | Il valore del contendere. |

B) Giuridico

| | |
|---------------------------------------|---|
| Arbitrato | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. |
| Assistenza/Fase stragiudiziale | È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica. |
| Contravvenzione | È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. |
| Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico è il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. |
| Delitto | È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
| Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
| Diritto penale | È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |

CPP IN CIRCOLAZIONE

NOTA INFORMATIVA

| | |
|--|---|
| Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
| Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali - nell'ipotesi di opposizione a una sanzione amministrativa: il momento in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione. |
| Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
| Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
| Sanzione amministrativa | Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, quando invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria |
| Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
| Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
| Spese peritali | Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
| Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
| Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;
- b) Sede legale: Verona (Italia);
- c) La Direzione Generale in Italia : 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi n. 9/B;
- d) Recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: dasdifesalegale@pec.das.it;
- e) L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta a 31,08 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 22,33 milioni di euro.
L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 2,70 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di perfezionamento indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato; alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. E' previsto un periodo di copertura gratuito, avente inizio dalla data riportata nella Lettera di Benvenuto nel piano di protezione CPP IN CIRCOLAZIONE sino alla data di perfezionamento della Polizza indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato. Durante tale periodo, l'Assicurato non ha l'obbligo di versare alcun Premio e la copertura è garantita gratuitamente ed è valida a tutti gli effetti.

CPP IN CIRCOLAZIONE

NOTA INFORMATIVA

Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere comunicata dall'Assicurato a CPP Italia S.r.l. almeno trenta giorni prima della scadenza. Si rinvia all'art. 19 delle Disposizioni che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Informazioni importanti relative alla conclusione a distanza del contratto

Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di promozione e collocamento a distanza dei contratti di assicurazione e, in particolare, del Regolamento Isvap 34/2010, la Società precisa che:

- l'adesione alla polizza è raccolta per il tramite di operatori telefonici qualificati, che operano in qualità di addetti alla intermediazione assicurativa per conto dell'intermediario incaricato dalla Società per la promozione e il collocamento a distanza del contratto di assicurazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge e sotto il controllo e la responsabilità dell'intermediario del quale la Società si avvale. L'Assicurato ha diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo degli operatori telefonici, l'Assicurato può esercitare tale diritto durante il contatto telefonico con l'operatore incaricato o successivamente contattando CPP Italia S.r.l.
- in conformità ed estensione rispetto a quanto disposto dal D.Lgs 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo), l'Assicurato può esercitare il diritto di ripensamento e chiedere la cancellazione del contratto di assicurazione a partire dalla data di perfezionamento dell'assicurazione, sino al 30° giorno successivo. In tale caso, CPP Italia S.r.l. provvederà al tempestivo rimborso del Premio eventualmente addebitato.
- l'Assicurato ha diritto di scegliere e di modificare, in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi, la modalità di ricezione e trasmissione dei documenti pre-contrattuali e contrattuali e, durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente, su supporto cartaceo oppure su supporto durevole. In merito, si precisa che CPP Italia S.r.l. provvederà all'invio iniziale di tale documentazione in formato elettronico o cartaceo e che chiederà la restituzione della copia della Polizza sottoscritta dall'Assicurato su supporto cartaceo o in formato elettronico, a scelta dell'Assicurato, fermo restando che la mancata restituzione della stessa non comporta l'invalidità del contratto.

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato:

- alla tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza legale in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli nell'ambito della circolazione stradale;
- alla copertura delle perdite pecuniarie dell'Assicurato derivanti dal recupero e traino del veicolo a seguito di guasto o incidente e dallo smarrimento/sottrazione dei Documenti di Guida;
- alla copertura delle perdite pecuniarie dell'Assicurato derivanti dalla partecipazione a un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuole autorizzate per recuperare i punti decurtati dal documento di guida in seguito alla violazione del Codice della Strada;
- alla copertura delle perdite pecuniarie dell'Assicurato derivanti dal ritiro temporaneo della patente in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità italiana, per il quale sia stato accolto il ricorso, per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione del documento di guida.

Per i dettagli delle garanzie, si rinvia agli articoli 2, 3, 8, 9 e 10 delle Condizioni Generali di Contratto.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in specifici articoli o paragrafi:

- Denuncia del Caso Assicurativo e Scelta del Legale – art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Gestione del Caso Assicurativo – artt. 13, 14 e 15 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Ambito e Garanzie – art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Esclusioni – art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 10, e 14 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di massimo esborso di massimale:

In caso di sinistro con spese legali pari a € 20.000,00 e massimale per sinistro pari a € 16.000,00:

- le spese legali che eccedono i € 16.000,00, pari a € 4.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell'Assicurato;
- le spese legali fino a € 16.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate.

Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:

Se il limite minimo della sanzione amministrativa per cui opera la garanzia relativa alle spese legali necessarie a presentare ricorso all'Autorità è superiore a € 100,00:

- per una sanzione amministrativa di € 75,00 non verrà prestata l'assistenza legale relativa al ricorso;
- per una sanzione pari a € 200,00 verrà prestata la necessaria assistenza legale

2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Avvertenze:

CPP IN CIRCOLAZIONE

NOTA INFORMATIVA

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Si rinvia all'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze:

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Si rinvia all'art.21 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Premi

Il pagamento del premio è annuo. L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio a partire dalla data di perfezionamento del contratto, indicata nella documentazione contrattuale inviata all'Assicurato (30 giorni dopo la data indicata nella Lettera di Benvenuto). I premi devono essere pagati a CPP Italia s.r.l., mediante il metodo di pagamento prescelto, così come concordato.

5. Surroghe/rimborsi

Avvertenze:

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Avvertenze:

Si prevede all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

6. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze:

- Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

8. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

9. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente secondo le modalità previste all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.

Per la gestione del caso assicurativo si rinvia agli artt. 13, 14 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti

CPP IN CIRCOLAZIONE

NOTA INFORMATIVA

Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135;
fax 045 8351025 - e mail: servizio.clienti@pec.das.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

IVASS - Servizio Tutela Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve **ed esaustiva** descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:

- l'arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso, la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In ogni caso, resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:

- la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
- la mediazione, che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.

Le ricordiamo, per l'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l'arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale



Nota informativa Mod. N.I. 1607/CIC

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati a Luglio 2016